



**COMUNE DI TEGLIO  
PROVINCIA DI SONDRIO**

**P.I.A.O.**

**2.3 SOTTOSEZIONE  
"RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA"**

**ALLEGATO E2**

**REGOLAMENTO SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE  
(C.D. WHISTLEBLOWING)**

Riferimento alla sottosezione 2.3. del P.I.A.O.



# COMUNE DI TEGLIO

Provincia di Sondrio

Piazza S.Eufemia n.7 - 23036 Teglio (SO) - Tel. 0342/789.011 - C/c postale 11837234

- P.IVA 00114190143 – Codice Fiscale. 83000770145

www.comune.teglio.so.it

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 85 Registro Deliberazioni del 14-07-2023

**OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVA PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ (WHISTLEBLOWING) E DISCIPLINA DELLA TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA ILLECITI (WHISTLEBLOWER) AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 24/2023.**

L'anno duemilaventitre addì quattordici del mese di luglio alle ore 14:15, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta comunale.

Procedutosi all'appello nominale, risulta:

<b>Filippini Ivan</b>	<b>SINDACO</b>	<b>Presente in videoconferenza</b>
<b>Negri Alessandro</b>	<b>Vicesindaco</b>	<b>Presente in videoconferenza</b>
<b>Codurelli Ivan</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente in videoconferenza</b>
<b>Marchioni Silvana</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente in videoconferenza</b>
<b>Marcionni Donatella</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente in videoconferenza</b>

Presenti...: 5

Assenti...: 0

Il **SEGRETARIO COMUNALE Faldetta Dott.ssa Mirella** provvede alla redazione del presente verbale, con funzioni di assistenza giuridica in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, ex art. 97 T.U. 267/2000.

Il **Signor Filippini Ivan**, nella sua qualifica di **SINDACO**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'Ordine del  
Giorno in oggetto individuata.

**OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVA PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ (WHISTLEBLOWING) E DISCIPLINA DELLA TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA ILLECITI (WHISTLEBLOWER) AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 24/2023.**

## **LA GIUNTA COMUNALE**

### **Visti:**

- la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* ha introdotto nell'ordinamento italiano la misura finalizzata a favorire l'emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni come *whistleblowing* (art. 1 comma 51 che modifica il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 inserendovi l'articolo 54-bis rubricato *"Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti"*); il vigente Codice di Comportamento dei dipendenti comunali approvato con Delibera Giunta Comunale n. 11 dell'08-01-2014;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 19-01-2017 di recepimento della normativa nazionale relativamente alla gestione procedurale delle segnalazioni di condotte illecite all'interno dell'Ente e della disciplina della tutela del dipendente pubblico che segnala irregolarità e/o illegalità (*"whistleblower"*);
- la legge 30 novembre 2017, n. 179 recante *"Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"* ha sostituito integralmente l'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001, prevedendo, in particolare:
  - l'inclusione, tra i destinatari del sistema di tutele, non solo dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/01, ma anche degli ulteriori soggetti di cui al co. 2 dell'attuale art. 54-bis d.lgs. cit.;
  - il rafforzamento delle tutele in favore del segnalante, mediante la previsione di specifiche sanzioni pecuniarie da comminare in caso di adozione di misure discriminatorie, mancato svolgimento dell'attività di analisi delle segnalazioni o assenza di procedure per l'inoltrare e la gestione delle segnalazioni, individuando nell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il soggetto preposto all'attuazione di tali sanzioni;
  - la Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;
  - lo standard ISO 37002 Whistleblowing management systems — Guidelines e a seguire la norma tecnica UNI ISO 37002:2021 Sistemi di gestione per il whistleblowing – Linee guida, in vigore dal 4 novembre 2021;
  - il Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24 di attuazione in Italia della Direttiva UE 2019/1937;
  - il PNA (Piano Nazionale Anticorruzione) vigente;
  - il P.I.A.O (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) adottato dal Comune di Teglio con deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 31 marzo 2023 per il triennio 2023-2025 ed in particolare la sezione relativa all'adozione e alla gestione del Piano di prevenzione della corruzione di cui all'art. 1, commi 5 e 60, l. n. 190/2012;

**Dato atto che**, a norma delle disposizioni sopra citate, la tutela del dipendente che segnala condotte illecite è riconducibile tra le azioni e misure generali finalizzate alla prevenzione della corruzione, in particolare tra quelle obbligatorie;

**Preso altresì atto che** il decreto n. 24/2023, pubblicato nella GURI n. 63 del 15/3/2023, applicabile sia alle pubbliche amministrazioni che alle organizzazioni private, diverrà efficace dal 15/7/2023 con previsione di nuove e rafforzate misure di tutela anche informatiche;

**Ritenuto** pertanto provvedere con urgenza all'approvazione di rinnovate e specifiche linee guida interne in grado di dare attuazione alla normativa in materia di *"segnalazione illeciti"*

(whistleblowing) e di revisionare le procedure in essere per la segnalazione di illeciti da parte dei soggetti aventi diritto e gli strumenti di tutela del segnalante;

**Considerato che** il Comune di Teglio per le segnalazioni di cui sopra ha previsto l'utilizzo di apposita procedura telematica in grado di garantire maggiormente la tutela dell'anonimato del segnalante e instaurare un canale privilegiato di dialogo con il Responsabile della Prevenzione della corruzione e trasparenza;

**Dando altresì atto** della vigenza e possibilità di utilizzo anche di altre procedure di segnalazione illeciti garantite dalle stesse autorità giudiziarie e dall'ANAC;

**Ravvisato che** la procedura di segnalazione è destinata ai dipendenti comunali, consulenti e collaboratori e a tutti coloro che entrano in contatto con l'Ente in forza di rapporti di lavoro, studio o altre attività connesse alle finalità istituzionali;

**Ritenuto** quindi di procedere all'approvazione della nuova procedura organizzativa ed operativa per le segnalazioni di cui al Decreto Legislativo n. 24/2023;

**Vista** la proposta di Regolamento presentata dall'Ufficio competente allegata alla presente che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**Acquisito** il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1, e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 (Allegato "A");

**CON VOTI** unanimi favorevoli, espressi in forma palese;

### **DELIBERA**

1. di approvare la nuova procedura per effettuare segnalazioni di illeciti, da parte dei soggetti ex art. 54 bis del Dlgs 165/2001, in conformità al Decreto Legislativo n. 24/2023, di cui al Regolamento allegato B alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di demandare l'attuazione delle procedure conseguenti all'attuazione del presente al Responsabile del Servizio Affari Generali o suo delegato;
3. di dare ampia diffusione al personale del Comune di Teglio dell'approvazione della suddetta procedura e dei contenuti in essa previsti;
4. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio online dell'Ente e nella sezione "Amministrazione trasparente";

### **LA GIUNTA**

Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge;

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs. 267/2000.

**LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE COSI' SOTTOSCRITTA**

**SINDACO**

Filippini Ivan

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Faldetta Dott.ssa Mirella

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14-07-2023

[.] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

---

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Faldetta Dott.ssa Mirella

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*



# COMUNE DI TEGLIO

Provincia di Sondrio

Piazza S.Eufemia n.7 - 23036 Teglio (SO) - Tel. 0342/789.011 - C/c postale 11837234  
- P.IVA 00114190143 – Codice Fiscale. 83000770145  
www.comune.teglio.so.it

## Allegato A

**OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVA PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ (WHISTLEBLOWING) E DISCIPLINA DELLA TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA LA ILLECITI (WHISTLEBLOWER) AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 24/2023.**

### PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

#### A NORMA DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, 147 bis comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità, parere Favorevole di regolarità tecnica in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Teglio, 13-07-2023

**Il Responsabile del Servizio**  
Sertorio Dott. Christian Lino

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*



# COMUNE DI TEGLIO

Provincia di Sondrio

Piazza S.Eufemia n.7 - 23036 Teglio (SO) - Tel. 0342/789.011 - C/c postale 11837234  
- P.IVA 00114190143 – Codice Fiscale. 83000770145  
www.comune.teglio.so.it

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 85 Registro Deliberazioni del 14-07-2023

**OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVA PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ (WHISTLEBLOWING) E DISCIPLINA DELLA TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA ILLECITI (WHISTLEBLOWER) AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 24/2023.**

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale di questo Comune il giorno 21-07-2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo n.267/2000 e articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.

Teglio, 21-07-2023

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Faldetta Dott.ssa Mirella

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*



# COMUNE DI TEGLIO

Provincia di Sondrio

Piazza S.Eufemia n.7 - 23036 Teglio (SO) - Tel. 0342/789.011 - C/c postale 11837234  
- P.IVA 00114190143 – Codice Fiscale. 83000770145  
www.comune.teglio.so.it

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 85 Registro Deliberazioni del 14-07-2023

**OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVA PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ (WHISTLEBLOWING) E DISCIPLINA DELLA TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA ILLECITI (WHISTLEBLOWER) AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 24/2023.**

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14-07-2023

- [..] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- [X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Teglio, 14-07-2023

#### IL SEGRETARIO COMUNALE

Faldetta Dott.ssa Mirella

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

**ALLEGATO B**



**COMUNE DI TEGLIO**  
**Provincia di SONDRIO**

**Regolamento**  
**PER LA GESTIONE DELLE**  
**SEGNALAZIONI DI ILLECITI**  
**(WHISTLEBLOWING)**  
**E LA TUTELA DEL SEGNALANTE**  
**(WHISTLEBLOWER)**

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. .... del .....

## PARTE I

### DISPOSIZIONI GENERALI SULLA SEGNALAZIONE DI ILLECITI

#### ART. 1 – OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

Con l'adozione del presente Regolamento, il Comune di Teglio ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. p) del d.lgs. 24/2023, ha inteso conformarsi alle prescrizioni normative in materia di segnalazione di illeciti, nonché agli indirizzi forniti dal P.N.A., dal P.I.A.O. e dall'ANAC.

Il presente Regolamento intende rimuovere i fattori che possono disincentivare o ostacolare il ricorso all'istituto, come, ad esempio, dubbi e incertezze circa le modalità da seguire e timori di ritorsioni o discriminazioni.

L'obiettivo perseguito è quello di fornire al whistleblower chiare indicazioni operative in merito all'oggetto, ai contenuti, ai destinatari e alle modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che gli vengono offerte nel nostro ordinamento per tutelare la riservatezza dell'identità segnalante, del contenuto della segnalazione e dell'identità di eventuali soggetti indicati.

L'istituto del whistleblower assicura protezione alle persone che segnalano violazioni di norme, sia nazionali che comunitarie, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica, trattandosi di illeciti amministrativi, contabili, civili o penali dei quali siano venute a conoscenza nel contesto di lavoro.

#### ART. 2 – LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER IL WHISTLEBLOWING

Il Whistleblowing è regolato da normative nazionali e comunitarie. L'introduzione nell'ordinamento nazionale di un sistema di gestione delle segnalazioni e di un'adeguata tutela del dipendente che segnala condotte illecite dall'interno dell'ambiente di lavoro è prevista in convenzioni internazionali (ONU, OCSE, Consiglio d'Europa) ratificate dall'Italia, oltre che in raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Le principali norme di riferimento sono riconducibili:

- ⇒ alla **direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019**, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione la quale stabilisce norme e procedure atte a garantire una protezione efficace dei whistleblower per le informazioni acquisite in ambito professionale sulle violazioni del diritto dell'Unione in settori chiave.  
Intende quindi fornire **norme minime di tutela**, volte a uniformare le normative nazionali di protezione del whistleblower che nell'atto di segnalazione esercita il suo diritto alla libertà di espressione. Le violazioni comprendono tanto atti od omissioni illeciti quanto le pratiche abusive.  
È entrata **in vigore il 16 dicembre 2019**, con l'obbligo di essere recepita dalle legislazioni nazionali dei paesi dell'Unione entro il 17 dicembre 2021.
- ⇒ all'**ISO 37002 Whistleblowing management systems – Guidelines**, in vigore dal 27 luglio 2021, e alla norma tecnica **UNI ISO 37002:2021**, Sistemi di gestione per il whistleblowing – Linee guida, in vigore dal 4 novembre 2021. Si tratta di linee guida di tipo generale e applicabili a tutte le organizzazioni, indipendentemente dal tipo, dalle dimensioni, dalla natura dell'attività, e dalla provenienza dal settore pubblico che mirano ad istituire, attuare e mantenere un efficace sistema di gestione per il whistleblowing basato sui principi di fiducia, imparzialità e protezione in quattro fasi:
  - ricezione del rapporto di illeciti;
  - valutazione del rapporto di illeciti;
  - trattamento del rapporto di illeciti;

- chiusura del caso di whistleblowing.
- ⇒ al **DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24** che **regola l'attuazione in Italia della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019** sul Whistleblowing, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.
- Il Decreto contiene anche disposizioni riguardanti **la protezione delle persone che segnalano** violazioni delle disposizioni normative nazionali. Il decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023.
- Le nuove disposizioni avranno effetto a partire **dal 15 luglio 2023**, con una deroga per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati non superiore a 249. Per questi l'obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna avrà effetto a decorrere **dal 17 dicembre 2023**.

Quanto alla normativa italiana prima del D.Lgs. n.24/23 si faceva espresso riferimento alle seguenti norme:

- la **LEGGE 30 novembre 2017, n. 179** – Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato. ha apportato modifica agli articoli del Testo unico del pubblico impiego D.Lgs. n.165/2001;
- **l'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001**, introdotto dall'art. 1, comma 51, della legge n. 190/2012 (**legge Severino**).

### **ART. 3 – DEFINIZIONI**

Il decreto 24/2023 fornisce le definizioni in materia di segnalazione di illeciti e tra le altre quelle di:

#### **Persona segnalante**

Il decreto 24/2023 stabilisce che "persona segnalante" è la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica.

#### **Persona coinvolta**

È la persona fisica o giuridica, menzionata nella segnalazione o nella divulgazione, alla quale la violazione è attribuita o che, comunque, sia ritenuta implicata nell'illecito. Con il termine whistleblower si intende quindi il dipendente pubblico che segnala illeciti di interesse generale e non di interesse individuale, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro dallo stesso instaurato.

**Segnalazione interna:** la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all'art. 4 del d.lgs. 24/2023;

**Segnalazione esterna:** la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, prodotta attraverso il canale di segnalazione esterna, di cui all'art. 7;

**Divulgazione pubblica** (o divulgare pubblicamente): rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (ad esempio, i social media).

#### **Informazioni sulle violazioni**

Sono tutte le informazioni, compresi i sospetti fondati, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse all'interno dell'organizzazione con cui il segnalante intrattiene un rapporto giuridico di lavoro o collaborazione, comprese le notizie su condotte il cui scopo è occultare tali violazioni (art. 2, lett. b).

#### **Contesto lavorativo**

Comprende tutte le attività lavorative o professionali, sia presenti che passate, svolte in forza di rapporti di lavoro o collaborazione, attraverso le quali la persona ha acquisito le informazioni sulle violazioni e nel cui ambito rischia di subire delle misure ritorsive (art. 2, lett. i).

#### **ART. 4 – TIPOLOGIE DI SEGNALAZIONI**

L'art. 2 del d.lgs. 24/2023 definisce, in modo compiuto, quali siano le violazioni, oggetto di segnalazione, rilevanti ai fini dell'applicazione delle tutele. Queste ricomprendono comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e, secondo l'art. 2, consistono in:

- *illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;*
- *illeciti rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001* o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti dallo stesso decreto n. 231;
- *illeciti, che rientrano nell'ambito di applicazione di provvedimenti UE o nazionali, relativi a:*
  - a. *appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;*
  - b. *atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari UE, di cui all'art. 235 del Trattato sul funzionamento dell'UE; atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno in materia di imposta sulle società; atti o comportamenti che vanificano "l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione" nei settori sopra indicati.*

#### **Le disposizioni regolamentari qui riportate non si applicano:**

- a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b) alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al d.lgs. 23 marzo 2023 n. 24 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato citato in precedenza;
- c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale o di appalti relativi a difesa o di sicurezza nazionale.

Resta ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

#### **ART.5 - DESTINATARI DELLE TUTELE**

##### **5.1. Soggetti segnalanti tutelati**

All'interno dell'ente le tutele del whistleblower si applicano alle persone fisiche che:

- a) effettuano segnalazioni, interne o esterne;
- b) inoltrano denunce all'autorità giudiziaria o contabile;
- c) divulgano pubblicamente informazioni su violazioni rilevanti.

delle quali siano venute a conoscenza nell'ambito del contesto di lavoro.

Nelle pubbliche amministrazioni le persone fisiche tutelate sono in primo luogo:

- i dipendenti delle amministrazioni pubbliche e i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;
- i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio.

Inoltre, l'art. 3 del d.lgs. 24/2023, ampliando sensibilmente l'ambito soggettivo di applicazione delle tutele, estende le misure di protezione ad altre persone fisiche, quando svolgano attività in favore di pubbliche amministrazioni, quali:

- i lavoratori autonomi, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione;
- i lavoratori e i collaboratori di soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere;
- i liberi professionisti e i consulenti;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti pubblici.

Le tutele del whistleblower si applicano anche laddove la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica delle violazioni avvenga:

- quando il rapporto giuridico non sia ancora iniziato, se le informazioni siano state acquisite durante la fase di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- nel corso del periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni siano state reperite nel corso del rapporto stesso.

Rispetto ai contenuti dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001, le nuove disposizioni ampliano considerevolmente la platea dei beneficiari delle misure di protezione. Queste sono estese anche a:

- facilitatori, che la lett. h) dell'art. 2 definisce come persone fisiche che "assistono il segnalante nel processo di segnalazione", operanti all'interno del medesimo contesto di lavoro, la cui assistenza deve essere mantenuta segretata;
- persone dello stesso contesto lavorativo del segnalante che gli sono legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- colleghi del whistleblower che lavorano nel medesimo contesto lavorativo, con i quali sussiste un rapporto abituale e corrente;
- enti di proprietà del segnalante, o per i quali il segnalante lavora, nonché enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.

## **5.2 Condizioni per accedere alle tutele**

I motivi che inducono a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente le violazioni sono irrilevanti ai fini della protezione, ma le tutele si applicano laddove ricorrono le seguenti condizioni (art. 16 co. 2):

- al momento della segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica, il soggetto aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni fossero vere e che le violazioni fossero lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione, in quanto illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;

- la segnalazione o la divulgazione è stata effettuata avvalendosi dei canali e delle modalità disciplinate dallo stesso d.lgs. 24/2023.

Le protezioni si applicano anche nei casi di segnalazione, denuncia o divulgazione anonime, se il segnalante è stato successivamente identificato e ha subito ritorsioni.

Le tutele vengono meno quando sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante, per diffamazione o calunnia, o per gli stessi reati che ha denunciato, ovvero sia accertata la sua responsabilità civile. Al segnalante è irrogata una sanzione disciplinare ed una pecuniaria a cura dell'Autorità.

### **5.3 Misure di protezione**

La norma, principalmente, prevede:

- A. il divieto di attività ritorsive nei confronti del whistleblower (art. 17 del d.lgs. 24/2023);
- B. la protezione dalle eventuali ritorsioni (art. 19 del d.lgs. 24/2023) e le misure di sostegno del segnalante (art. 18 del d.lgs. 24/2023);
- C. il diritto alla riservatezza;

#### **A. Il divieto di ritorsione**

I segnalanti non possono subire alcuna ritorsione a causa della denuncia, segnalazione o divulgazione.

L'art. 2, lett. m), del d.lgs. 24/2023 definisce **ritorsione** qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica, che provoca o che possa provocare alla persona, anche indirettamente, un danno ingiusto.

Ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 24/2023 sono considerate di diritto misure ritorsive:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altre sanzioni, anche pecuniarie;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che possa comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

#### **B. La protezione dalle ritorsioni**

Il segnalante e tutti gli altri soggetti ai quali il decreto riconosce le tutele, possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito.

Nell'ipotesi di pubbliche amministrazioni, l'ANAC informerà immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica e gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina, per i provvedimenti di loro competenza.

Per acquisire gli elementi istruttori, indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, l'Autorità potrà avvalersi della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica, ferma restando l'esclusiva competenza dell'ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative.

I provvedimenti assunti in violazione del divieto di ritorsioni, di cui all'art. 17 del decreto delegato, sono nulli. Le persone licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia hanno il diritto di essere reintegrate nel posto di lavoro.

La norma riconosce all'autorità giudiziaria il potere di adottare tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta ritorsiva e la dichiarazione di nullità degli atti.

### **C. Obbligo di riservatezza del whistleblower**

Come già previsto dal non più vigente art. 54-bis del d.lgs. 165/2001, la prima misura di protezione del whistleblower è la tutela della riservatezza della sua identità.

Le segnalazioni, che non possono mai essere utilizzate oltre a quanto strettamente necessario per dare adeguato seguito alle stesse, sono sottratte:

- sia al diritto di accesso di tipo documentale, di cui agli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990;
- sia all'accesso civico normato dagli artt. 5, 5-bis e 5-ter del d.lgs. 33/2013.

L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione dalla quale si possa risalire, anche indirettamente, a tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso dello stesso segnalante (art. 12, c. 2).

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del Codice di procedura penale, mentre innanzi alla Corte dei conti l'identità non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nel procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata se la contestazione dell'addebito sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Al contrario, qualora la contestazione del procedimento disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione potrà essere utilizzata nel procedimento ma solo se la persona segnalata consente espressamente alla rivelazione della propria identità. In tale ipotesi, è necessario avvisare in forma scritta il segnalante delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

I soggetti del settore pubblico, cui l'ANAC trasmette le segnalazioni esterne di loro competenza, hanno il dovere di tutelare l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate fino alla conclusione dei procedimenti, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Nelle procedure di segnalazione, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, deve essere sentita, anche acquisendo osservazioni scritte e documenti.

## **Trattamento dei dati personali**

Ogni trattamento di dati personali, compresa la comunicazione tra diverse autorità, dovrà avvenire a norma del Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs. 196/2003.

I dati personali che "manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione" non devono essere raccolti o, se raccolti accidentalmente, saranno cancellati immediatamente (art. 13, c. 2).

Il trattamento di dati personali, nell'ambito della gestione delle segnalazioni, è effettuato dai soggetti e dagli uffici designati dalle amministrazioni in qualità di "titolari del trattamento", fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte e applicando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

I soggetti del settore pubblico che decidono di condividere risorse per il ricevimento e la gestione delle segnalazioni, quali i comuni non capoluogo di provincia che condividono il canale delle segnalazioni interne (art. 4, c. 4), devono determinare, in modo trasparente mediante un "accordo interno", le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi in materia di protezione dei dati personali.

I soggetti e gli uffici che gestiscono il canale delle segnalazioni interne definiscono il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto (art. 13, c. 6).

### **5.4 Il sostegno del whistleblower ed altre misure**

Presso l'ANAC viene istituito l'elenco di Enti del Terzo Settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno, sulla base di una specifica convenzione stipulata con l'Autorità. Le misure di sostegno offerte dagli ETS consistono in informazioni, assistenza e consulenze, a titolo gratuito, sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità di accesso al patrocinio a spese dello Stato (art. 18).

L'art. 20 del d.lgs. 24/2023 introduce la non punibilità del soggetto che abbia rivelato o diffuso informazioni coperte da segreto relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali, oppure che abbia rivelato o diffuso informazioni che ledono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, laddove vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni fosse necessaria per svelare la violazione, sempreché la segnalazione sia stata effettuata secondo i canoni del d.lgs. 24/2023.

Quando ricorrono tali ipotesi, la norma esclude ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa. Salvo che il fatto costituisca reato, la persona non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

La responsabilità penale, e ogni altra responsabilità anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per comportamenti, atti o omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia o alla divulgazione pubblica o che non siano strettamente necessari a rivelare la violazione (art. 20, c. 4).

Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che abbiano ad oggetto i diritti e le tutele previsti dal d.lgs. 24/2023 non sono valide, salvo che siano effettuate nell'ambito di un tentativo di conciliazione davanti ad un Giudice.

### **5.5 Limitazioni delle responsabilità**

Non è punibile l'ente o la persona di cui all'art. 3 che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata ai sensi dell'art. 12.

Quando ricorrono le ipotesi di cui al precedente alinea, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

Salvo che il fatto costituisca reato, l'ente o la persona di cui all'art. 3 non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

## **5.6 Segnalazioni anonime**

La tutela dell'anonimato non è sinonimo di accettazione di comunicazioni anonime, considerato che la tutela del whistleblower si riferisce a segnalazioni provenienti da soggetti individuabili e riconoscibili.

Fermo quanto stabilito nei precedenti paragrafi l'Ente si riserva di prendere in considerazione le segnalazioni anonime, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato, circostanziato e relazionato a contesti determinati (es.: indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).

## **PARTE II**

### **TIPOLOGIE DI CANALI DI SEGNALAZIONE**

## **ART. 6 PROCEDURE ORGANIZZATIVE DI ATTUAZIONE E TUTELA DEL WHISTLEBLOWER**

### **6.1 Modello di organizzazione e gestione degli illeciti**

Il modello di organizzazione e gestione degli illeciti è contenuto nel vigente P.I.A.O. nell'apposita sezione dedicata alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. Il presente atto organizzativo integra quanto ivi previsto.

Di seguito sono esaminate nel dettaglio le modalità operative da attuare per assicurare l'anonimato del segnalante e la corretta applicazione della normativa europea e nazionale.

### **6.2 Canali di segnalazione di illeciti**

Il whistleblower (o segnalante) può segnalare o denunciare attività illecite o fraudolente attraverso i seguenti canali:

- ⇒ Canale di segnalazione interna;
- ⇒ Canale di segnalazione esterna ad ANAC;
- ⇒ Denunce all'autorità giudiziaria o contabile;
- ⇒ Divulgazione pubblica di informazioni su violazioni rilevanti.

Il procedimento di gestione delle segnalazioni garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante sin dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla stessa.

Ciò, tuttavia, non significa che le segnalazioni siano anonime, rilevato che chi segnala illeciti è tenuto a dichiarare la propria identità al fine di vedersi garantita la tutela dell'istituto del whistleblowing.

### **6.3 Canali di segnalazione interna**

La segnalazione interna è la comunicazione, scritta od orale, di informazioni su illeciti presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all'art. 4 del d.lgs. 24/2023;

Ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 24/2023 l'ente, quale amministrazione pubblica, in raccordo con rappresentanze sindacali unitarie, ovvero le organizzazioni sindacali più rappresentative, attiva un proprio **canale interno di segnalazione** che garantisce, anche grazie alla crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Il Comune di Teglio ha attivato i seguenti canali di segnalazione interna:

#### **A. Canale interno scritto**

- a.1. canale scritto con consegna personale all'Ufficio o in cassetta;
- a.2. canale scritto con invio e-mail (modalità informatica);
- a.3. canale scritto mediante applicativo software dedicato (modalità informatica);

#### **B. Canale interno orale**

- b.1. canale orale mediante incontro
- b.2. canale orale mediante linea telefonica dedicata

## **PARTE III**

### **PROCEDIMENTO DI GESTIONE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA**

#### **ART. 7 - DESTINATARIO DELLA SEGNALAZIONE**

In armonia all'art. 4, co. 5, del d.lgs. 24/2023, la gestione del canale di segnalazione interna è affidata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (R.P.C.) che si avvale dei dipendenti assegnati ad ausilio come indicati di seguito.

La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso da quello indicato dalla norma è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

#### **A. CANALE INTERNO SCRITTO**

##### **a.1. Canale scritto con consegna personale all'Ufficio o in cassetta**

La consegna della segnalazione dovrà avvenire in busta chiusa con all'esterno riportata la parola "*Riservata Responsabile Anticorruzione*".

La consegna potrà essere effettuata:

- Personalmente al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (R.P.C.) negli orari d'ufficio, previo appuntamento; in tal caso la segnalazione orale

personale verrà verbalizzata e sottoscritta contestualmente dal ricevente e dal segnalante. A tal fine potrà essere richiesto un incontro da fissare non oltre i 15 giorni dalla domanda;

- nell'apposita cassetta collocata, a cura dell'Ufficio preposto, in un locale posto all'interno della sede comunale, idoneo a garantire la massima riservatezza della corrispondenza e del segnalante.

La chiave della cassetta rimarrà in possesso del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (R.P.C.). Dovrà essere contenuta nel plico anche copia della carta d'identità in corso di validità nel caso di consegna nella cassetta, al fine di rendere certa l'identità del segnalante.

Nella segnalazione dovranno essere riportati i recapiti personali del segnalante per eventuale successivo contatto.

### **a.2. Canale scritto con invio e-mail**

Al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (R.P.C.) è assegnata un'e-mail conforme alle disposizioni in materia di tutela del segnalante, a cura del Responsabile del servizio affari generali di natura non tecnica/Segreteria o suo delegato.

Al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (R.P.C.) dovranno essere consegnate da detto ufficio delle credenziali temporanee che verranno cambiate da subito con nuove credenziali note esclusivamente al responsabile.

All'e-mail potranno essere inviate le segnalazioni.

### **a.3. Canale scritto mediante applicativo software dedicato**

Il Comune ha implementato, a cura del Responsabile del servizio affari generali di natura non tecnica/Segreteria o suo delegato, un applicativo conforme alle disposizioni in materia di tutela dei segnalanti a cui questi ultimi potranno inoltrare le segnalazioni.

Il Comune, in persona del Responsabile del servizio affari generali di natura non tecnica/Segreteria o suo delegato assicura che il sistema sia sempre conforme alle specifiche richieste dalle disposizioni in materia di segnalazioni.

Al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (R.P.C.) dovranno essere consegnate le credenziali che saranno immediatamente cambiate al fine di renderle conoscibili dal solo gestore del canale ossia dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (R.P.C.).

Il Responsabile del servizio affari generali di natura non tecnica/Segreteria o suo delegato dovrà assicurare adeguata formazione in merito all'uso dell'applicativo al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (R.P.C.).

Il Comune di Teglio ha aderito al progetto WhistleblowingPA\_ di Transparency International Italia e del Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali e ha adottato la piattaforma informatica prevista per adempiere agli obblighi normativi.

Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:

- la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima. Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata;
- la segnalazione viene ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) e da lui gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante;
- nel momento dell'invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta dell'RPC e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;
- la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno dell'ente che dal suo esterno. La tutela dell'anonimato è garantita in ogni circostanza.

La piattaforma informatica WhistleblowingPA, è realizzata tramite il software GlobaLeaks ed è **conforme alla legge** sulla tutela dei segnalanti. Garantisce il mantenimento e l'aggiornamento della piattaforma e non richiede interventi tecnici da parte di soggetti interni o esterni all'ente. Inoltre, Whistleblowing PA è un servizio qualificato ACN.

La piattaforma è resa disponibile in apposita sezione in Amministrazione trasparente dell'Ente "Altri contenuti/Prevenzione della corruzione/Whistleblowing-Segnalazione condotte illecite".

Le segnalazioni interne devono essere inviate all'indirizzo:

<https://comunediteglio.whistleblowing.it/#/>

Ogni qualvolta arrivi una segnalazione nell'applicativo, il sistema invierà istantaneamente un'e-mail di avviso, priva di riferimenti espliciti all'identità del segnalante e a quanto segnalato, al referente di supporto del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (R.P.C.) individuato nella dipendente Rosella De Vita quale provvederà immediatamente a dare avviso al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (R.P.C.) con messaggio scritto al telefono mobile dello stesso appositamente dedicato.

Nel caso di convenzioni di segreteria ciascun comune potrà individuare nel referente di supporto di cui al punto precedente di uno degli altri comuni della convenzione il soggetto destinatario dell'e-mail di avviso di cui al punto precedente.

## **A. CANALE INTERNO ORALE**

### **b.1. Canale orale mediante incontro**

Chi voglia fare una segnalazione può chiedere la fissazione dell'appuntamento chiamando il numero di telefono appositamente assegnato al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (R.P.C.).

### **b.2. Canale orale mediante linea telefonica dedicata**

Il Responsabile del servizio affari generali di natura non tecnica/Segreteria o suo delegato dota il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (R.P.C.) di una linea telefonica o sistema di messaggistica vocale conforme alle disposizioni in materia a cui inoltrare le segnalazioni.

La linea telefonica, nel caso di convenzione di segreteria, potrà essere gestita con costi a carico di tutti gli enti. In tal caso è delegato all'acquisto il Capoconvenzione.

Dopo la segnalazione telefonica, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto "fissato entro un termine ragionevole" (art. 4, c. 3, d.lgs. 24/2023).

## **PARTE IV**

### **DISPOSIZIONI VARIE**

#### **ART. 8 - SUPPORTO ESTERNO**

Il Responsabile del servizio affari generali di natura non tecnica/Segreteria o suo delegato potrà farsi assistere da ditte esterne specializzate nella materia al fine di ricevere ausilio nella valutazione della conformità alla normativa dei canali di segnalazione impiegati.

#### **ART. 9 - CONSERVAZIONE DEI DATI**

I dati identificativi del segnalante sono custoditi, in forma crittografata ove possibile e sono accessibili solamente al R.P.C. e, qualora ritenuto da quest'ultimo, ai dipendenti assegnati in ausilio come in precedenza identificati.

La procedura di segnalazione interna prevede le seguenti attività:

- rilascio al segnalante di un avviso di ricevimento della segnalazione, entro sette giorni dalla data di ricezione;
- interazione con la persona segnalante, con richiesta di integrazioni laddove ritenuto necessario;
- "diligente seguito" alle segnalazioni ricevute;
- fornire riscontro alla segnalazione, entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- messa a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare segnalazioni interne e per effettuare quelle esterne.

Le suddette informazioni sono espone e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, inoltre sono rese accessibili alle persone che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, intrattengono un rapporto giuridico con l'amministrazione (consulenti, professionisti esterni, ecc.).

L'ente pubblica le informazioni sulla procedura interna adottata per le segnalazioni di illeciti anche in Amministrazione trasparente in una sezione dedicata del sito internet istituzionale <https://www.comune.teglio.so.it>.

## **PARTE V**

### **ALTRI CANALI DI SEGNALAZIONE**

#### **ART. 10 - CANALI DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI ESTERNI AL COMUNE**

Il whistleblower (o segnalante) può segnalare o denunciare attività illecite o fraudolente, oltre che con i canali interni in precedenza descritti, anche attraverso i seguenti canali esterni:

- ⇒ comunicazione esterna ad ANAC;
- ⇒ denunce all'autorità giudiziaria o contabile;
- ⇒ divulgazione pubblica di informazioni su violazioni rilevanti.

#### **10.1 La segnalazione esterna ad ANAC**

Il d.lgs. 24/2023, art. 6, consente alla persona segnalante di ricorrere ad una segnalazione esterna, scritta od orale, anziché attivare il canale interno, è qualora sussista almeno una delle seguenti condizioni:

- non è previsto, nell'ambito del contesto lavorativo, il canale obbligatorio di segnalazione interna, ovvero questo non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto del decreto delegato 24/2023;
- il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna, ma a questa non è stato dato alcun seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse la segnalazione interna questa non avrebbe seguito, ovvero potrebbe produrre delle misure ritorsive nei suoi confronti;
- infine, la persona segnalante ha fondato motivo per ritenere che l'illecito potrebbe costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Per la gestione delle segnalazioni esterne, il legislatore ha incaricato l'Autorità nazionale anticorruzione di attivare un apposito canale che possa assicurare, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza del segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione (art. 7).

L'ANAC deve assicurare gli stessi livelli di riservatezza:

- anche quando la segnalazione venga effettuata attraverso canali diversi;
- anche laddove la segnalazione sia ricevuta da personale diverso da quello dedicato al trattamento delle segnalazioni, al quale viene trasmessa senza ritardo.

Le segnalazioni esterne all'Autorità possono essere effettuate in forma scritta, tramite la piattaforma informatica, oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta dello stesso segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

Il canale di segnalazione esterna, conforme a quanto stabilito dall'art. 7 del d.lgs. 24/2023, è istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>)

La segnalazione esterna che sia presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC dovrà essere trasmessa a quest'ultima, entro sette giorni dal ricevimento.

## **10.2 Divulgazione Pubblica**

L'art. 2 del d.lgs. 24/2023 definisce la divulgazione pubblica il rendere di pubblico dominio informazioni a mezzo stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (ad esempio i social media).

A norma dell'art. 15 del decreto, chi effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione se ricorre una delle seguenti condizioni:

- il segnalante ha preventivamente effettuato una segnalazione interna ed esterna, ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alla quale non è stato dato alcun riscontro nei termini previsti;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione possa comportare il rischio di ritorsioni o che non abbia alcun seguito per le specifiche circostanze del caso concreto. Ad esempio, ritiene che possano essere occultate o distrutte prove, oppure che il soggetto che riceve la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, riguardo alla fonte della notizia.

## **ART. 11 - ALTRI COMPITI DELL'AUTORITÀ**

L'art. 10 del d.lgs. 24/2023 ha incaricato l'Autorità di produrre delle nuove Linee guida sulle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni, che prevedano l'uso di modalità informatiche e che promuovano l'applicazione di strumenti di crittografia a tutela della riservatezza del segnalante e della persona coinvolta o menzionata.

Oltre a formulare le nuove Linee guida e a dedicare personale specificamente formato alla gestione del canale di segnalazione esterna, l'Autorità dovrà svolgere le seguenti attività:

- fornire, a chiunque sia interessato, informazioni sull'uso del canale di segnalazione esterna e del canale di segnalazione interna, nonché sulle misure di protezione;
- avvisare, entro sette giorni, il segnalante del ricevimento della segnalazione esterna, salvo esplicita richiesta contraria dello stesso segnalante, ovvero salvo che l'ANAC ritenga che tale avviso potrebbe pregiudicare la protezione della riservatezza della persona segnalante.

Inoltre, l'Autorità deve:

- svolgere l'istruttoria dando diligente seguito alle segnalazioni ricevute, anche mediante audizioni e acquisendo documenti;
- interloquire con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- dare riscontro al segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento;
- infine, l'ANAC dovrà comunicare alla persona segnalante l'esito finale.

La decisione conclusiva dell'Autorità potrebbe consistere nell'archiviazione, nella trasmissione alle autorità competenti, in una raccomandazione o in una sanzione amministrativa.

L'ANAC, inoltre, invierà le segnalazioni relative ad illeciti che non rientrano nella propria competenza all'autorità amministrativa o giudiziaria designata, comprese le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'Unione europea, dandone avviso alla persona segnalante.

## **PARTE VI**

### **CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE**

#### **ART. 12 - CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLE SEGNALAZIONI**

Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza del regolamento (UE) 2016/679 del decreto legislativo n. 51 del 2018.

Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica registrata o un altro sistema di messaggistica vocale registrato, la segnalazione, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, la persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica non registrata o un altro sistema di messaggistica vocale non registrato la segnalazione è documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del personale addetto. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione. Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

## **PARTE VII**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ART. 13 - DISPOSIZIONI FINALI**

Si dispone la pubblicazione del presente regolamento all'Albo Pretorio online dell'Ente ed in Amministrazione trasparente.

Il regolamento potrà subire variazioni in seguito a modifiche normative o variazioni organizzative interne che saranno deliberate con atto adottato dalla Giunta Comunale.

Per quanto non espressamente disciplinato si fa espresso rinvio alle disposizioni normative vigenti in materia.

#### **ART. 14 - ENTRATA IN VIGORE**

Il presente provvedimento entra in vigore in seguito alla sua approvazione da parte della Giunta Comunale con proprio atto deliberativo e sostituisce qualsiasi atto che si ponga in contrasto con le disposizioni in esso contenute.

## **INDICE GENERALE**

### **PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI SULLA SEGNALAZIONE DI ILLECITI**

- Articolo 1 – Oggetto e scopo del regolamento
- Articolo 2 – La normativa di riferimento per il whistleblowing
- Articolo 3 – Definizioni
- Articolo 4 – Tipologie di segnalazione
- Articolo 5 – Destinatari delle tutele
  - 5.1 – Soggetti segnalanti tutelati
  - 5.2 – Condizioni per accedere alle tutele
  - 5.3 – Misure di protezione
    - A – Il divieto di ritorsione
    - B – La protezione dalle ritorsioni
    - C – Obbligo di riservatezza del whistleblower
  - 5.4 – Il sostegno del whistleblower ed altre misure
  - 5.5 – Limitazioni della responsabilità
  - 5.6 – Segnalazioni anonime

### **PARTE II – TIPOLOGIE DI CANALI DI SEGNALAZIONE**

- Articolo 6 – Procedure organizzative di attuazione e tutela del whistleblower
  - 6.1 – Modello di organizzazione e gestione degli illeciti
  - 6.2 – Canali di segnalazione illeciti
  - 6.3 – Canali di segnalazione interna

### **PARTE III – PROCEDIMENTI DI GESTIONE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA**

- Articolo 7 – Destinatario della Segnalazione
  - A. CANALE INTERNO SCRITTO
    - a.1. – canale scritto con consegna personale all'Ufficio e in cassetta
    - a.2. – canale scritto con invito e-mail
    - a.3. – canale scritto mediante applicativo software dedicato
  - B. CANALE INTERNO ORALE
    - b.1. – canale orale mediante incontro
    - b.2. – canale orale mediante linea telefonica dedicata

### **PARTE IV – DISPOSIZIONI VARIE**

- Articolo 8 – Supporto esterno
- Articolo 9 – Conservazioni dei dati

### **PARTE V – ALTRI CANALI DI SEGNALAZIONE**

- Articolo 10 – Canali di segnalazione di illeciti esterni al Comune
  - 10.1 – La segnalazione esterna ad ANAC
  - 10.2 – Divulgazione Pubblica

Articolo 11 – Altri compiti dell'autorità

## **PARTE VI – CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE**

Articolo 12 – Conservazione della documentazione inerente le segnalazioni

Articolo 13 – Disposizioni finali

Articolo 14 – Entrata in vigore



# COMUNE DI TEGLIO

Provincia di Sondrio

Piazza S.Eufemia n.7 - 23036 Teglio (SO) - Tel. 0342/789.011 - C/c postale 11837234  
- P.IVA 00114190143 – Codice Fiscale. 83000770145  
www.comune.teglio.so.it

## Allegato A

**OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVA PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ (WHISTLEBLOWING) E DISCIPLINA DELLA TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA LA ILLECITI (WHISTLEBLOWER) AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 24/2023.**

### PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

#### A NORMA DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, 147 bis comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità, parere Favorevole di regolarità tecnica in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Teglio, 13-07-2023

**Il Responsabile del Servizio**  
Sertorio Dott. Christian Lino

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

---



# COMUNE DI TEGLIO

Provincia di Sondrio

Piazza S.Eufemia n.7 - 23036 Teglio (SO) - Tel. 0342/789.011 - C/c postale 11837234  
- P.IVA 00114190143 – Codice Fiscale. 83000770145  
www.comune.teglio.so.it

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 85 Registro Deliberazioni del 14-07-2023

**OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVA PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ (WHISTLEBLOWING) E DISCIPLINA DELLA TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA ILLECITI (WHISTLEBLOWER) AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 24/2023.**

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale di questo Comune il giorno 21-07-2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo n.267/2000 e articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.

Teglio, 21-07-2023

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Faldetta Dott.ssa Mirella

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

---



# COMUNE DI TEGLIO

Provincia di Sondrio

Piazza S.Eufemia n.7 - 23036 Teglio (SO) - Tel. 0342/789.011 - C/c postale 11837234  
- P.IVA 00114190143 – Codice Fiscale. 83000770145  
www.comune.teglio.so.it

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 85 Registro Deliberazioni del 14-07-2023

**OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVA PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ (WHISTLEBLOWING) E DISCIPLINA DELLA TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA ILLECITI (WHISTLEBLOWER) AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 24/2023.**

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14-07-2023

[..] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Teglio, 14-07-2023

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Faldetta Dott.ssa Mirella

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*